



Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE BERGAMO - BRESCIA
MAR. ORD. GALIOTO LUCA – MAR. ORD. CORSINI PIETRO

SALE MARASINO, 21.02.2022

INCENDI BOSCHIVI

LE FUNZIONI DEI CARABINIERI FORESTALI

Funzioni dei Carabinieri Forestali

Ai Carabinieri Forestali compete la difesa del patrimonio agro-forestale italiano, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il controllo sulla sicurezza della filiera agroalimentare e il contrasto delle cosiddette ecomafie, ossia attività poste in essere dalla criminalità organizzata che arrecano danno all'ambiente.

Gestisce le sale operative del numero telefonico di emergenza 1515 per incendi boschivi e qualsiasi altro tipo di emergenza ambientale e concorre, inoltre, all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

Art. 7 Decreto Legislativo 177/2016

1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9...

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

.....

g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

....

Compiti negli Incendi Boschivi

Ai Carabinieri Forestali competono specifiche funzioni nella gestione degli incendi boschivi come ben precisato nell'Art. 7 comma 2 lett. G del Decreto Legislativo 177/2016, norma di riferimento per l'assorbimento dell'ex Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, e nelle successive indicazioni riportate nel Protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco datato 05.04.2017



Protocollo di intesa Arma dei Carabinieri – Vigili del Fuoco



Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di contrasto agli incendi boschivi, attribuisce all'Arma dei Carabinieri funzioni di **prevenzione e repressione delle violazioni di settore**, nonché il monitoraggio del territorio con la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco, e dato che il rinnovato quadro normativo attribuisce in materia di incendi boschivi differenti competenze istituzionali all'Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con specifico protocollo sono state indicate le rispettive funzioni che tali Istituzioni sono chiamate ad esercitare nel quadro della legislazione concorrente con le Regioni e d'intesa con queste.



Protocollo di intesa Arma dei Carabinieri – Vigili del Fuoco



Funzioni dei Carabinieri – Art. 2

- Realizza l'attività di prevenzione attraverso i servizi di controllo del territorio, anche aerei, nonché la verifica degli adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati tenuti ad osservare le disposizioni normative di settore;
- Acquisisce le segnalazioni di incendi boschivi che giungono al numero di pubblica utilità "1515";
- Conduce specifiche attività investigative, avvalendosi delle proprie componenti specializzate che operano a sostegno o con il supporto dei reparti dell'Organizzazione territoriale, intervenendo nelle zone interessate;
- Provvede al monitoraggio delle aree percorse dal fuoco e agli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi che prevedono attività di rilievo e di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.



Protocollo di intesa Arma dei Carabinieri – Vigili del Fuoco



Segnalazione di incendi boschivi – Art. 4

L'Arma si impegna a trasferire con immediatezza le segnalazioni di incendi boschivi giunte al numero di pubblica utilità "1515" o su altre utenze attestate presso propri Reparti, alle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP) o alle strutture regionali competenti ovvero, qualora non Operative, al numero di emergenza '115', consentendo il rapido intervento di spegnimento.

L'Arma attiverà tempestivamente il Corpo per l'intervento di spegnimento di incendi boschivi nei territori dei Parchi Nazionali e delle Aree Naturali protette statali, secondo procedure operative condivise.

Al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività investigative anche nelle aree di insorgenza delle fiamme, il Corpo si impegna a rendere disponibili all'Arma le notizie di interventi in atto su incendi boschivi, compresi quelli attivati dalle SOUP, anche attraverso opportune modalità di scambio automatizzato di dati.



Protocollo di intesa Arma dei Carabinieri – Vigili del Fuoco



Forme di collaborazione nelle operazioni di spegnimento – Art. 5

- Il Corpo, nell'ambito delle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, qualora ritenuto necessario, può richiedere di avvalersi della collaborazione tecnica, ove disponibile, di personale dell'Arma per il raggiungimento dei siti e per la conoscenza delle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi
- Il Corpo nello svolgimento delle attività di spegnimento adotta metodiche favorevoli al compimento delle attività di indagine, indica misure di sicurezza da adottare a tutela degli operatori, concorre, se richiesto, all'individuazione dell'area di insorgenza e del punto di innesco
- Le parti potranno attivare, altresì, ulteriori forme di reciproco supporto per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, su richiesta della parte competente.



Protocollo di intesa Arma dei Carabinieri – Vigili del Fuoco



Scambio Informativo – Art. 6

- L'Arma si impegna a fornire al Corpo i dati contenuti nel "Sistema informativo della Montagna" connessi con il fascicolo degli eventi incendi, nonché le elaborazioni statistiche degli incendi boschivi, al fine di favorire l'approntamento degli assetti del Corpo per gli interventi di spegnimento e le relative attività di pianificazione.
- Il Corpo si impegna a trasmettere all'Arma i dati sugli incendi boschivi per i quali siano intervenuti assetti del Corpo, al fine di agevolare le attività investigative dell'Arma.
- Tenuto conto delle competenze dell'Arma nella **prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi** e delle competenze del Corpo in materia di prevenzione degli incendi e mitigazione del danno, le amministrazioni attivano, altresì, procedure di segnalazione e scambio di informazioni per consentire e agevolare l'adempimento dei rispettivi compiti, anche ai fini delle pianificazioni.



N.I.A.B.

Per il settore incendi boschivi, all'interno della struttura di Carabinieri Forestali è presente un apposito Ufficio denominato Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (N.I.A.B) del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, il quale è posto alle dirette dipendenze del Comandante, ed è in collegamento operativo ad una rete territoriale di Referenti **Regionali e Provinciali (R.N.T.)**.

Tra le sue attività si annoverano l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sugli incendi boschivi, e Svolge attività di analisi criminale sul fenomeno avvalendosi anche di Sistemi GIS (sistemi informativi geografici) per elaborare le informazioni provenienti dalla Rete dei Referenti Niab territoriali al fine di orientare al meglio l'azione preventiva e repressiva nonché a supportare adeguatamente i reparti dell'Organizzazione territoriale nello specifico settore



N.I.A.B.

Le funzione dei Referenti NIAB Territoriali (R.N.T.) **Regionali** è di essere in costante collegamento con il NIAB, con il Referente NIAB provinciale e con i Carabinieri Forestali.

Come Ufficiale è presente presso le “Sale Operative Unificate Permanenti” (SOUP) degli Enti regionali e con la postazione 1515 e assume contatti con gli Enti regionali per:

- l’impiego delle squadre AIB regionali e dei volontari delle associazioni ambientaliste in attività di sorveglianza del territorio;
- consentire la presenza dei Carabinieri Forestali presso le “Sale Operative Unificate Permanenti” (SOUP), nei periodi di massima pericolosità del fenomeno.



N.I.A.B.

Le funzione dei Referenti NIAB Territoriali (R.N.T.) **Provinciali** è di essere in costante collegamento con il Referente NIAB Regionale e con i Carabinieri Forestali presso le “Sale Operative Unificate Permanenti” (SOUP);

- fornisce al Comandante del Gruppo qualificata consulenza nello specifico settore, anche al fine di orientare la gravitazione dei servizi di sorveglianza del territorio;
- organizza l'attività di sorveglianza del territorio in funzione AIB, per l'avvistamento dei focolai, avvalendosi delle pattuglie Carabinieri Forestali, nonché delle squadre AIB regionali e dei volontari delle associazioni ambientaliste, ove disponibili;
- all'atto dell'intervento, coordina le attività di polizia giudiziaria, avvalendosi dei repertori AIB;
- verifica l'attività di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco svolte dalle Stazioni Carabinieri Forestali e l'inserimento, attraverso la redazione dei “Fascicoli Eventi Incendi” (F.E.I.), dei dati nel “Sistema Informativo della Montagna” (SIM);



M.E.F.

Metodo empirico che attraverso un procedimento attuato con una successione di passi, permette di ricostruire l'evoluzione di un incendio attraverso lo studio del suo comportamento fisico chimico, e delle tracce lasciate dal passaggio o permanenza del fuoco su materiale organico e inorganico presente, fino alla determinazione del punto di origine, all'identificazione della causa e dell'autore o delle sue motivazioni.

Tale metodo utilizzato dal personale specificatamente formato nel personale dei Carabinieri Forestale e in costante rapporto con il R.N.T Provinciale per l'attività di indagine.

Inquadramento Normativo

Le funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni di settore, nonché il monitoraggio del territorio con la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco sono inserite nella normativa vigente come di seguito indicata:

- Art. 55 Codice di Procedura Penale
- LEGGE 21 novembre 2000, n. 353
- L. 155/2021 per Conversione D.L. 08/11/21, n. 120
- D.g.r. 23.12.2019 - n. XI/2725 Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022
- Art. 423 bis C.P.

Codice di Procedura Penale

Art. 55 Codice di Procedura Penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Art. 1.(Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge.....

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Art. 2.(Definizioni)

1 - Per incendio boschivo si intende un fuoco con **suscettività a espandersi** su aree **boscate, cespugliate o arborate**, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, **oppure** su **terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree**.

1-bis - Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Suscettività ad espandersi

Per incendio boschivo si intende un fuoco con **suscettività a espandersi** su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, seppure non abbia raggiunto fenomeni di dilagante e reale espansione ed incontrollabilità, a seguito di un intervento antropico che ne limitasse **la potenzialità per arrivare a tale espansione ed interessare suddette aree.**

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale;**
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

Per 15 anni: Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;

Per 10 anni: sui predetti soprassuoli sono vietate la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, e limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, sono vietati il pascolo e la caccia ed e per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco;

Per 5 anni Sono vietate sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge quadro sugli incendi boschivi

Art. 10. (Aree percorse dal fuoco – Catasto incendio)

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, **avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato**. Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche.

La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.

D.L. 120/2021 e LEGGE 8 novembre 2021, n. 155

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

Art. 3.(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

1) Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ***entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale.*** Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti pre-visti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.

D.L. 120/2021 e LEGGE 8 novembre 2021, n. 155

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

Art. 3. (Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, **gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco** nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, **qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni** complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, **sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni.**

D.L. 120/2021 e LEGGE 8 novembre 2021, n. 155

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

Art. 3.(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano **assicurano il monitoraggio degli adempimenti** previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, **ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi** di cui al comma 3 del presente articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

Il presente Piano rinnova sensibilmente l'impianto di quello precedente, tenendo anche conto delle recenti disposizioni legislative (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"); D. Lgs. 29 maggio 2017 n. 97 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", nonché delle Convenzioni che la Regione Lombardia ha recentemente sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in merito all'impiego dell'Arma dei Carabinieri (dgr n. XI/7794 del 13/09/2021) e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (dgr n. XI/4812 del 31/05/2021)

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

3.2 BANCA DATI INCENDI BOSCHIVI

I dati inerenti agli incendi verificatisi nel periodo 2012-2021, utilizzati per effettuare le analisi e le elaborazioni statistiche contenute nel Piano AIB, derivano dalla banca dati incendi boschivi gestita dall'Arma dei Carabinieri.

Per ogni incendio boschivo, infatti, i Carabinieri Forestali compilano un fascicolo dettagliato (Fascicolo Evento Incendi - FEI), contenente le informazioni relative all'evento (ad esempio, identificativo evento, data e ora presunta di inizio ubicazione dell'evento, provincia, comune, località, coordinate UTM, causa presunta, superficie percorsa dal fuoco, etc.).

Dal 1° ottobre 2020 l'Arma dei Carabinieri raccoglie le informazioni nel proprio portale denominato C-SIFA (Sistema Informativo Forestale, Ambientale e Agroalimentare) che contiene tutti i F.E.I. degli eventi oggetto di rilevazione da parte dei Carabinieri Forestali

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

5.1.9 ARMA DEI CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI

Con il D. Lgs. n.177/2016 viene soppresso il Corpo Forestale dello Stato ed istituito, nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA), i cui componenti sono chiamati "carabinieri forestali".

Regione Lombardia, sulla base dell'art. 13, c. 5, del D. Lgs. n. 177/2016 ha stipulato nel 2018 una convenzione di durata triennale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per lo svolgimento delle funzioni già in carico al Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, tra cui anche le attività In materia di incendi boschivi.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

5.1.9 ARMA DEI CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI

Nello specifico, i Reparti dell'Organizzazione forestale dell'Arma dei Carabinieri:

- **svolgono attività di prevenzione** attraverso servizi mirati di controllo del territorio, anche con impiego di mezzi aerei;
- **acquisiscono le segnalazioni** di incendio che giungono al numero di pubblica utilità "1515" e dispongono per l'intervento delle Stazioni Carabinieri Forestali presenti sul territorio regionale;
- **conducono specifiche attività investigative** dirette all'accertamento delle cause degli eventi ed alla individuazione dei responsabili, avvalendosi delle proprie componenti specializzate;
- **collaborano nelle attività di coordinamento delle operazioni spegnimento**, qualora ritenuto necessario, fornendo indicazioni sulla viabilità di accesso alle aree interessate dagli eventi, sulle caratteristiche orografiche del territorio e sulla tipologia dei combustibili interessati;

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

5.1.9 ARMA DEI CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI

- provvedono agli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi che prevedono attività di individuazione del punto di insorgenza, repertazione delle aree percorse dal fuoco, rilievo e perimetrazione delle superficie percorse;
- svolgono attività di sorveglianza ed accertamento nelle aree percorse dal fuoco per la verifica del rispetto dei divieti previsti dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- svolgono attività di controllo e verifica dell'adempimento degli obblighi di legge da parte dei soggetti pubblici e privati;
- provvedono all'alimentazione del Sistema Informativo della Montagna (SIM) a mezzo dell'inserimento dei dati relativi ad ogni evento nel Fascicolo Evento Incendio (FEI) ed alle elaborazioni statistiche di settore.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 5.1.9 ARMA DEI CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI per il triennio 2020-2022

- forniscono a Regione Lombardia i dati di propria competenza nelle schede incendi SIAB aperte dal COR AIB mediante la compilazione online dei relativi campi di ciascuna scheda a seguito dell'evento di incendio, informando periodicamente Regione Lombardia di eventuali incendi non contenuti in SIAB;
- partecipano con personale qualificato alla commissione d'esame del corso per Caposquadra AIB e al corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento su specifica richiesta di Regione Lombardia;
- raccolgono e mettono a disposizione di Regione Lombardia i dati di monitoraggio derivanti dai rilievi periodici a carico della rete di monitoraggio prevista nel Programma delle Attività 2021-2023 "Miglioramento degli strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e revisione del piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia"
- collaborano alle attività di pianificazione regionale in materia AIB e alla redazione di procedure operative per la gestione degli stessi.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

9.1 LE STRUTTURE E LE FIGURE OPERATIVE DI RIFERIMENTO, GLI OPERATORI AIB, I RELATIVI COMPITI

Al funzionamento operativo del sistema AIB regionale, delineato nel capitolo 5, concorrono diverse strutture che adempiono a precisi ruoli operativi di coordinamento.

Ai fini della lotta attiva vengono altresì identificate le diverse tipologie di operatori, appartenenti alle Istituzioni, agli Enti territoriali e alle Organizzazioni di volontariato con particolare riguardo alla catena di comando e controllo delle operazioni di spegnimento (“*Direzione delle Operazioni di spegnimento*”).

9.1.1 LE STRUTTURE E LE FIGURE OPERATIVE DI RIFERIMENTO

a) SOR-PC che comunica “immediatamente” al COR AIB le eventuali segnalazioni di incendio ricevute direttamente.

b) COR AIB che avvia, in caso di conferma dell’incendio boschivo, delle procedure previste dal Piano per la gestione dell’attività AIB e comunica, tempestivamente, l'informazione alla S.O. 115 competente, alla centrale Operativa dell’Arma dei Carabinieri 1515 e alla SOR PC;

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

9.1.1 LE STRUTTURE E LE FIGURE OPERATIVE DI RIFERIMENTO

c) REFERENTE OPERATIVO AIB DELL'ENTE

Il “*Referente Operativo*” è il soggetto formalmente nominato dall'Ente e individuato prioritariamente tra i propri dipendenti di ruolo o in alternativa tra i Volontari, con comprovata esperienza AIB, riconosciuto preferibilmente come DOS da Regione Lombardia e adeguatamente formato, che svolge i seguenti compiti operativi –

- ad avvenuta segnalazione di un possibile incendio dispone per la verifica da parte di una Squadra o di volontari afferenti al proprio Ente, attiva immediato contatto con il COR AIB ed informa il reparto territorialmente competente dei Carabinieri Forestali;

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

9.1.2 GLI OPERATORI AIB f) DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (DOS)

Il DOS è il livello apicale della catena di comando delle Operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ed è quindi il Responsabile dell'intervento e dell'area complessiva dove si svolgono le relative operazioni e sulla quale vengono attuate le scelte strategiche locali (*Teatro delle Operazioni*)

...

- collabora con le forze di polizia per l'attività di Polizia giudiziaria; a tal fine, durante le operazioni di spegnimento e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di lotta attiva, salvaguarda l'area di insorgenza dell'incendio al fine di evitare ogni possibile inquinamento della stessa e per favorire le attività di repertazione da parte dei CCF.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

9.2.6 NORME DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE E PRESERVAZIONE DEL PUNTO DI INSORGENZA DELL'INCENDIO BOSCHIVO

Al fine di non inficiare lo svolgimento delle attività investigative, svolte dai Carabinieri Forestali, è importante che nella fase di primo intervento e nel successivo svolgimento delle attività di estinzione dei fronti di fiamma il personale incaricato delle operazioni di spegnimento **presti attenzione a non disperdere e/o alterare le eventuali tracce utili** per l'individuazione delle cause che hanno determinato lo sviluppo delle fiamme e dei responsabili dell'accensione.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

Per consentire quindi agli organi competenti di effettuare una efficace attività investigativa finalizzata all'accertamento e alla individuazione dei responsabili degli incendi boschivi, **tutti gli operatori AIB devono osservare le seguenti regole comportamentali:**

- qualora per primi si abbia la segnalazione dell'incendio, **annotarsi gli estremi del soggetto che ha avvertito;**
- durante l'avvicinamento al luogo dell'incendio **cercare di memorizzare veicoli o persone che si allontanano,** circolano o sostano nei pressi;
- **evitare la diffusione impropria delle informazioni riguardanti l'evento** in atto nel corso delle comunicazioni operative (radio, cellulare, ecc.);
- **evitare, la diffusione, tramite organi di stampa, social network o chat, di informazioni,** immagini e filmati riguardanti l'evento in corso, attesa la connotazione di rilevanza penale di quest'ultimo, nonché le possibili ricadute di pubblico allarme;

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

tutti gli operatori AIB **devono osservare le seguenti regole comportamentali:**

- non introdursi con i veicoli all'interno delle zone bruciate o limitrofe se ciò non sia assolutamente necessario, al fine di non cancellare eventuali impronte di pneumatici o di scarpe;
- nel caso si identificasse l'area del probabile punto di insorgenza, delimitare la stessa con nastro bianco e rosso ed avvisare del fatto il DOS o il COR AIB;
- durante le fasi di spegnimento evitare il più possibile di calpestare o bagnare senza scopo le aree già percorse dal fuoco prossime al presunto punto d'insorgenza
- nessun oggetto esistente in prossimità del presunto punto d'insorgenza, anche se ritenuta insignificante o non attinente con l'incendio, dovrà essere maneggiato, raccolto o spostato; allo stesso modo non abbandonare alcunché;

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022

tutti gli operatori AIB **devono osservare le seguenti regole comportamentali:**

- di qualsiasi oggetto rinvenuto, con particolare riferimento ad eventuali meccanismi d'accensione facilmente riconoscibili, si dovrà avvisare il personale preposto astenendosi dal maneggiarlo, raccoglierlo o spostarlo;
- astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le zone dell'incendio delimitate dal nastro a bande bianche e rosse posizionato dal personale preposto poiché tali aree saranno soggette a particolari accertamenti;
- informare di qualsiasi fatto sospetto e di qualsiasi oggetto, in particolare riguardante il presunto punto d'insorgenza, il personale preposto alle attività di Polizia Giudiziaria.

Sanzioni Codice Penale

Art. 423 Bis - Codice Penale

Art. 423 bis c.p. come modificato dal d.l. 120/2021

Incendio boschivo

- 1. Chiunque cagioni un incendio su boschi**, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, **è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.**
- 2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa**, la pena è della **reclusione da uno a cinque anni.**
- 3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.**
- 4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.**

Sanzioni Codice Penale

Art. 423 Bis - Codice Penale

Art. 423 ter c.p. introdotto dal d.l. 120/2021

Pene accessorie

1. Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

2. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Sanzioni Codice Penale

Art. 423 Bis - Codice Penale

Art. 423 quater c.p. introdotto dal d.l. 120/2021

Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del c.p.p., **per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma**, è **sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.**

Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi

Sanzioni Codice Penale

Art. 423 Bis - Codice Penale

Art. 423 ter c.p. introdotto dal d.l. 120/2021

Pene accessorie

1. Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la **condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni** per il delitto di cui **all'articolo 423-bis**, primo comma, **importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.**

2. La condanna per il reato di cui all'articolo **423-bis, primo comma**, importa altresì **l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.**

Sanzioni Amministrative

L.R. 31/2008 – R.R. 5/2007 – 353/2000

Azione sanzionabile	Periodo	Riferimento normativo	Sanzione minima (€)	Sanzione massima (€)
Caccia nei terreni delle comunità montane pregiudicati dal fuoco	Per 2 anni dall'incendio	art. 43 c.1 lettera m) Lr. 26/1993	103,29 €	619,74 €
			se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258,22 a euro 1.549,32	
Distruzione o danneggiamento di superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché della rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie	<u>Sempre</u>	art. 61 c. 9 Lr. 31/2008	121,87 €	609,35 €
Nei comuni delle classi di rischio 5, divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, nonché divieto di accensione fuochi in tutti i terreni vegetati esterni al tessuto urbano consolidato prescindendo dalla distanza dal bosco	Nei periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio di sensi dell'art. 45, c. 4, Lr. 31/2008	art. 61 c. 9 Lr. 31/2008	417,16 €	4.171,58 €
Divieto nei comuni afferenti alle classi di rischio 5 di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo, compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri	Nei periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio di sensi dell'art. 45, c. 4, Lr. 31/2008	art. 61 c. 9 Lr. 31/2008	417,16 €	4.171,58 €

Sanzioni Amministrative

L.R. 31/2008 – R.R. 5/2007 – 353/2000

Azione sanzionabile	Periodo	Riferimento normativo	Sanzione minima (€)	Sanzione massima (€)
Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri nei comuni afferenti alle classi di rischio <u>1, 2, 3 e 4</u>	<u>Nei</u> periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, Lr. 31/2008	art. 61 c. 9 Lr. 31/2008	139,05 €	417,18 €
Divieto nei comuni afferenti alle classi di rischio <u>1, 2, 3 e 4</u> di far bruciare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fometti o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo, nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri	<u>Nei</u> periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, Lr. 31/2008	art. 61 c. 9 Lr. 31/2008	139,05 €	417,18 €
Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri nei comuni afferenti a tutte le classi di rischio	<u>Fuori</u> dai periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, Lr. 31/2008	art. 61 c. 9 Lr. 31/2008	139,05 €	417,18 €
Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 45 c. 10 (in riferimento ai disposti di cui all'allegato 3 della Deliberazione di Giunta n. X/7095 del 18/09/2017)	<u>Dal</u> 01/10 al 31/03	art. 61 c. 5 Lr. 31/2008	111,07 €	702,40 €

Tabella 15: sanzioni applicate sul territorio regionale in funzione della classe di rischio di incendio boschivo e del periodo dell'anno



**Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare**

Grazie dell'attenzione....